

OSSERVATORIO PER LA RICERCA

REGOLAMENTO

ART. 1 - Istituzione

E' istituito l'Osservatorio per la Ricerca dell'Università degli Studi di Teramo.

ART. 2 – Composizione

1. L' Osservatorio per la Ricerca è composto da:
 - n. 2 esperti scientifici appartenenti all'area 12 (Scienze giuridiche), n. 2 esperti scientifici appartenenti all'area 7 (Scienze agrarie e veterinarie), n. 1 esperto scientifico appartenente all'area 10 (Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche), n. 1 esperto scientifico appartenete all'area 11 (Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche), n. 1 esperto scientifico appartenente all'area 13 (Scienze economiche e statistiche), n. 1 esperto scientifico appartenente all'area 14 (Scienze politiche e sociali), n. 1 esperto scientifico appartenente all'area miscellanea, per un totale di nove componenti ivi compreso il Coordinatore;
 - n. 1 Tecnico referente per la gestione del catalogo;
 - n. 1 Tecnico esperto informatico.
2. Il Coordinatore dell'Osservatorio per la Ricerca è nominato dal Rettore, contestualmente alla nomina degli altri Componenti.
3. Gli Esperti Scientifici così come quelli tecnici sono nominati dal Rettore, sentito il Senato Accademico.
4. Il Coordinatore e gli Esperti Scientifici dell'Osservatorio per la Ricerca rendono pubblico il loro curriculum e non possono essere componenti di Organi di governo dell'Ateneo, del Nucleo di Valutazione, né ricoprire il ruolo di Preside di Facoltà, Direttore di Centro di Ricerca, Direttore di Scuola di Dottorato e/o Coordinatore di Dottorato.
5. Sono invitati permanenti il Prorettore alla ricerca e il delegato alla ricerca.

ART. 3 – Durata

Gli Esperti Scientifici ed il Coordinatore dell'Osservatorio per la Ricerca restano in carica tre anni e possono essere rinnovati immediatamente e per un solo mandato.

I componenti tecnici restano in carica per tre anni e possono essere rinnovati.

ART. 4 – Finalità

L'attività dell'Osservatorio per la Ricerca ha la finalità di presiedere al monitoraggio e all'individuazione di parametri e criteri di misurazione della qualità della produzione scientifica svolte dal personale strutturato e non dell'Università di Teramo. Tali criteri devono riferirsi a quelli utilizzati negli ambiti scientifici nazionali ed internazionali e, per quanto possibile, consentire il confronto tra la produzione delle diverse aree scientifiche presenti in Ateneo.

I parametri ed i criteri per la valutazione dell'attività di ricerca vengono sottoposti dall'Osservatorio per la Ricerca, attraverso una relazione tecnica, all'approvazione del Senato Accademico.

ART. 5 – Compiti

Nell'eseguire la sua missione, l'Osservatorio per la Ricerca:

- presidia la gestione del Catalogo dei prodotti della ricerca verificandone, inoltre, la rispondenza rispetto alle tipologie previste dal MIUR e dall'Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);
- definisce indicatori di monitoraggio congrui con le tipologie di attività delle aree scientifiche dell'Ateneo;
- realizza studi ed analisi comparati della produttività di ricerca d'Ateneo;
- analizza la posizione dell'Ateneo in relazione ad indicatori di monitoraggio della ricerca scientifica in ambito nazionale ed internazionale, elabora proiezioni;
- propone strategie volte a migliorare la performance dell'Ateneo;
- mette a disposizione del Rettore, degli Organi di governo, del Presidio di qualità e del Nucleo di Valutazione a supporto delle attività di rispettiva competenza i dati e la relativa reportistica.

L'Osservatorio per la Ricerca nello svolgimento dei propri compiti può raccordarsi con altri Atenei italiani e Istituzioni nazionali/internazionali allo scopo di definire modelli di misurazione condivisi.

ART. 6 – Modalità operative

Il monitoraggio delle attività di ricerca è di norma effettuato con cadenza annuale e ogni qual volta sia necessario fornire dati ufficiali sulla performance di Ateneo nell'ambito di processi decisionali/valutativi interni o esterni all'Ateneo (es.: VQR, ANVUR, ecc.).

L'Osservatorio per la Ricerca fornisce inoltre dati ed elaborazioni specifiche su richiesta del Rettore, degli Organi di governo e del Nucleo di Valutazione.

ART. 7 – Norme finali

Il presente Regolamento è reso pubblico mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e pubblicazione sul sito web di Ateneo. Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.